

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

106° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) **PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari**

(3477) **MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

(3554) **BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

(3644) **CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria**

(3672) **RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente nuovo titolo: *Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre*

norme in materia di ordinamento delle università)

PRESIDENTE	Pag. 2, 17, 20 e <i>passim</i>
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	20, 21, 22 e <i>passim</i>
BERGONZI (<i>Misto</i>)	21, 23, 32
BEVILACQUA (<i>AN</i>)	20, 23
BRIGNONE (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>)	21, 24
GUERZONI, <i>sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	18, 21, 22 e <i>passim</i>
LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem.Sin.-l'Ulivo</i>)	19, 21, 22 e <i>passim</i>
MANIS (<i>Rin. It. Lib. In.-Pop. per l'Europa</i>)	21, 22, 24 e <i>passim</i>
MASULLO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	17, 18, 20 e <i>passim</i>
MONTICONE (<i>PPI</i>)	19, 20, 33
NAVA (<i>UDR</i>)	21, 22, 23 e <i>passim</i>
PACE (<i>AN</i>)	21, 33
RONCONI (<i>CCD</i>)	21, 22

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari

(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori

(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari

- e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con il seguente nuovo titolo: *Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 e della petizione n. 530, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale è stato avviato l'esame degli emendamenti da 3.0.201 a 3.0.15, tra loro analoghi e volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.201, 3.0.54 e 3.0.49 sono stati dichiarati decaduti e che gli emendamenti 3.0.33, 3.0.8 e 3.0.59 sono stati ritirati. Rammento, infine, che il relatore aveva presentato l'emendamento 3.0.500, in merito al quale il senatore Monticone aveva mosso alcuni rilievi, invitando nel contempo alla massima cautela in ordine a proposte che potrebbero recare nocimento al corretto funzionamento del sistema.

Restano quindi ancora da esaminare i seguenti emendamenti, tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, alcuni dei quali già illustrati nella predetta seduta pomeridiana di ieri:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal primo novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didat-

tiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza"».

3.0.500

MASULLO, *relatore*

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.39

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico nel quale vengono nominati».

3.0.15

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza periodo di prova».

3.0.202 (già 3.0.22)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.210 (già 3.0.1)

LORENZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.55

RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.16

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.34

NAVA, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.40 BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.45 TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono inquadrati direttamente nella nuova fascia di professore, senza il periodo di prova».

3.0.60 BERGONZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I vincitori di concorso a professore ordinario e a professore associato appartenenti al ruolo dei professori universitari o al ruolo dei ricercatori universitari sono esentati dallo svolgimento del periodo di prova».

3.0.9 MANIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.

1. Fino al compimento delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la composizione dei consigli di facoltà e la partecipazione dei ricercatori agli organi accademici della didattica e del coordinamento della ricerca rimangono quelle previste dagli attuali statuti».

3.0.208 (già 3.0.28)

MONTICONE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.211 (già 3.0.2)

LORENZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.56

RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.17

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimangono quelle previste dagli statuti».

3.0.10

MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.35

NAVA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.41

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.46

TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.50

RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fino all'avvio delle procedure per l'inquadramento di cui al comma 1 dell'articolo 1, la partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà e di corso di studio rimane quella prevista dagli statuti».

3.0.61

BERGONZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.203 (già 3.0.24)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.57

RONCONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.18

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.11

MANIS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.36

NAVA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.42

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.47

TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.51

RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. La lettera *b*) del quarto comma dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà».

3.0.62

BERGONZI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

- a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;
- b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.204 (già 3.0.25)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 143, si interpreta nel senso che gli atenei possono anche prevedere che:

- a) le rappresentanze dei professori e dei ricercatori negli organi collegiali siano espressi attraverso elettorati attivi e passivi comuni;
- b) siano poste limitazioni nel cumulo di cariche accademiche».

3.0.12

MANIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.205 (già 3.0.26)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.212 (già 3.0.3)

LORENZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 4 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso delle università sede di Policlinici a gestione diretta, si tiene conto anche dei trasferimenti erogati sui fondi regionali per la sanità"».

3.0.13

MANIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

3.0.206 (già 3.0.52)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Tutti i componenti del consiglio di facoltà votano per l'elezione del preside».

3.0.53

MANIS

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. È estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi prevista dall'articolo 52, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, n. 3), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario.

2. Le commissioni giudicatrici saranno composte nello stesso modo o comunque più aderente possibile a quelle già designate per la seconda tornata dei giudizi idoneativi a professore associato.

3. L'inquadramento nel ruolo dei professori universitari associati di coloro che sosterranno con esito positivo i giudizi di idoneità di cui al presente articolo, avrà effetto ai fini giuridici nell'anno accademico 1984-85 ed ai fini economici dalla data della effettiva presa di servizio.

4. Sono parimenti ammessi alla seconda tornata di giudizi di idoneità per professore associato gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime».

3.0.209 (Nuovo testo)

TONIOLLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Fermo restando il trattamento economico e la relativa progressione nel ruolo dei professori universitari di I fascia, lo stipendio dei professori di II fascia è pari al 90 per cento di quello spettante, a parità di posizione, ai professori di I fascia. Lo stipendio dei professori ricercatori appartenenti alla III fascia, a parità di posizione, è pari al 90 per cento di quello spettante ai professori di II fascia.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

3.0.213 (già 3.0.29)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. È consentito l'inquadramento definitivo, secondo la procedura dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 50 sui requisiti di partecipazione ai giudizi d'idoneità a professore universitario di seconda fascia, di coloro che hanno superato favorevolmente il giudizio d'idoneità indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1989, essendo stati comunque ammessi a parteciparvi con riserva.

2. Nel caso d'inquadramento presso università diversa da quella di provenienza dell'idoneo, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce con proprio decreto il relativo *budget*».

3.0.214 (già 3.0.30)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 52, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, sono aggiunti i seguenti periodi: "Quest'ultima tornata è altresì estesa, previa riapertura dei termini, anche ai titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività d'assistenza e cura oltre i limiti di contratto, ai medici interni (assistenti e aiuti) delle cliniche e dei policlinici universitari ed ai tecnici laureati, ancorché assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purché abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989 ed abbiano svolto tre anni d'attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio. Sono comunque fatti salvi gli effetti favorevoli della

partecipazione dei medesimi aventi diritto alla tornata dei giudizi idoneativi indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989"».

3.0.215 (già 3.0.31)

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università devono adeguare i propri statuti alla nuova normativa.

2. Sono abrogati il quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, limitatamente alle parole da "il limite massimo" fino a "200 ore"».

3.0.19

RIPAMONTI, CORTIANA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. I dipendenti dello Stato, con almeno 15 anni di servizio presso l'Amministrazione statale e titolari di cattedra Jean Monnet in diritto comunitario dell'ambiente o diritto delle Comunità europee per il patrimonio culturale ed ambientale, possono, a domanda, prestare l'attività di docenza presso l'università, come figure ad esaurimento, acquisendo lo stato giuridico di professore universitario di prima fascia e mantenendo il trattamento economico dell'Amministrazione di provenienza.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera.

3. Per il posto resosi vacante si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo».

3.0.4

CASTELLANI Pierluigi, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Le università, a domanda degli interessati, nominano i titolari delle cattedre europee Jean Monnet di diritto comunitario professori a contratto a tempo indeterminato, per gli insegnamenti di cui sono o sono stati titolari.

2. I professori, nominati a contratto ai sensi del comma 1 e dipendenti di Amministrazioni pubbliche, vengono, a domanda, collocati fuori ruolo.

3. Resta salva la possibilità da parte delle università di esercitare, nei confronti dei docenti di cui al comma 1, la facoltà di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1997.

4. Per il posto resosi vacante, in seguito alla chiamata di cui al decreto di cui al comma 3, si applica la disciplina prevista per il collocamento fuori ruolo.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per il passaggio di carriera, restando il trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza».

3.0.5

CASTELLANI Pierluigi, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Ai professori ricercatori, associati ed ordinari, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento di cui al comma 1 possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi pregressi».

3.0.37

NAVA, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI

Sostituire il titolo della legge con il seguente: «Istituzione della fascia bis-Professor del ruolo unico dei professori universitari».

Tit. 200 (già Tit. 1)

LORENZI

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'esposizione resa dal senatore Monticone nel suo intervento a conclusione della scorsa seduta non è trascurabile; si tratta di una posizione rispettabile e, tutto sommato, potrebbe andare nella direzione di una riduzione della facoltà di ingresso in ruolo – sia pure condizionata – in qualsiasi momento dell'anno; l'immissione in ruolo potrebbe essere circoscritta entro la data, per esempio, del 28 febbraio, secondo una vecchia prassi del mondo universitario. Infatti, i vari Ministri per l'università, dopo ogni concorso che non riusciva a concludersi nei termini prescritti per la nomina al 1° novembre, emanavano un decreto di proroga della cosiddetta chiamata al 28 febbraio.

Quindi, la posizione del senatore Monticone è ragionata, nel senso che non lascia indeterminato lungo tutto l'arco dell'anno il tempo di nomina del professore vincitore o anche del professore trasferito, poichè l'ipotesi di una nomina a giugno o a luglio sembra praticamente poco probabile.

D'altro canto, dobbiamo tener conto di due posizioni: la prima è quella dei colleghi che motivano la loro tesi con il nuovo ordinamento didattico dell'università; l'altra è quella secondo cui è da tenere presente la presentazione alla Camera dei deputati di un disegno di legge d'iniziativa governativa, che reca, tra le varie sue disposizioni, proprio la previsione della possibilità di nomina in corso d'anno accademico. Pertanto, vi è un bilanciamento di argomenti.

In verità, alla luce dei diversi elementi e profili da contemperare e recependo anche le indicazioni del senatore Lombardi Satriani, ritengo che sia opportuno riformulare l'emendamento 3.0.500 in un nuovo testo, in ordine all'accoglimento del quale intendo rimettermi alla Commissione, ovviamente dopo aver ascoltato le autorevoli considerazioni tecniche del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Potrebbe chiarire meglio la riformulazione che lei intende proporre?

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe prevedere che, nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza possa essere disposto soltanto a seguito del nulla osta della facoltà di provenienza approvato dagli organi accademici competenti, eliminando l'espressione: «solo sulla base di un accordo tra le due università interessate», che mi sembra pleonastica visto che si esige il nulla osta.

Per chiarire meglio, do lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.0.500 che sottopongo alla Commissione:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre successivo ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto soltanto a seguito di nulla osta della facoltà di provenienza approvato dagli organi accademici competenti"».

3.0.50 (Nuovo testo)

MASULLO, *relatore*

Ritengo, comunque, che anche la posizione del senatore Monticone sia rispettabile e in termini di valutazione tecnica mi pare ci sia un bilanciamento, per cui mi rimetto alla Commissione, però dopo aver ascoltato l'orientamento del rappresentante del Governo in materia.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei far presente al relatore che, rimettendosi alla Commissione, quest'ultima può approvare o bocciare il suo emendamento. Invece, nel caso in cui il relatore intendesse recepire l'indicazione che si trovava nell'originario emendamento presentato dal senatore Monticone su un altro articolo, gli domando se sarebbe disposto ad accogliere la seguente formulazione su cui eventualmente rimettersi alla Commissione: «Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre o dal 1° marzo successivi. Nel caso in cui l'interessato provenga da ruoli di altra università, l'anticipo della decorrenza al 1° marzo può essere disposto soltanto a seguito del nulla osta della facoltà di provenienza approvato dagli organi accademici competenti».

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Non posso riformulare l'emendamento con l'inserimento della seconda data perché ci troveremmo in contrasto con la norma del già richiamato disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ho voluto fare presente (poi sarà la Commis-

sione a decidere) la possibilità di prevedere il secondo termine del 1° marzo, derogatorio rispetto a quello ordinario del 1° novembre, perché ritengo che una previsione di tal genere abbia un suo fondamento. Come ha evidenziato anche il relatore, si eviterebbero così chiamate nei ritagli finali dell'anno accademico volte, essenzialmente, non tanto a soddisfare esigenze di didattica quanto ad agevolare gli interessati, i docenti vincitori di concorsi.

Il fatto che il testo presentato nella seduta di ieri dal relatore, senatore Masullo, corrisponda ad una disposizione, concernente analoga materia, contenuta in un disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, attualmente all'esame della Camera dei deputati, non mi sembra che possa comportare rilevanti problemi o condizionare la valutazione che la Commissione intende fornire circa la soluzione opportuna, che potrebbe essere diversa da quella adottata dall'altro ramo del Parlamento.

Il Governo non ha comunque alcuna difficoltà a rimettersi alla valutazione della Commissione in merito all'emendamento del senatore Masullo, sia nella sua stessa originaria che in quella poc'anzi riformulata.

MONTICONE. Raccolgo le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo e presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 3.0.500 (nuovo testo), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività funzionali alla programmazione delle attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico» con le seguenti: «dal 1° novembre o dal 1° marzo» e, al secondo periodo, aggiungere, dopo le parole: «l'anticipo della decorrenza» le seguenti: «al 1° marzo».

3.0.500 (Nuovo testo)/1

MONTICONE

LOMBARDI SATRIANI. Intervengo per dichiarare che voterò contro il subemendamento 3.0.500 (Nuovo testo)/1, perché non fa altro che ancorare a rigide scadenze di calendario la nomina in ruolo, facendo dimenticare in questo modo un rilevante fatto oggettivo: nella vita universitaria l'attività didattica non si risolve soltanto nello svolgimento di corsi, che nella maggior parte degli atenei si concludono di solito il 31 maggio, ma si articola anche in attività di tutorato, seminari, di specializzazione, di partecipazione ai corsi di perfezionamento e via dicendo, le quali vengono svolte nel mese di settembre non essendo i docenti occupati prevalentemente dai corsi.

Se nella sua assoluta autonomia una facoltà ritiene che le attività didattiche possano essere utilmente svolte dai vincitori da chiamare nel corso dell'anno accademico, ritengo che non sia una finzione o una regalia, ma una norma di equità, la quale consente ai vincitori dello stesso concorso di non subire le alterne vicende di fissazione di date da parte

di consigli di facoltà, su cui non possono, essendo esterni, influire in alcun modo.

Il subemendamento in esame, pur presentando indubbiamente elementi di piena ragionevolezza e coerenza, introduce un rigorismo a mio avviso eccessivo e, pertanto, non voterò a suo favore.

ASCIUTTI. Ritengo che gli interventi fino a questo momento svolti dimostrino che si hanno a cuore le esigenze di tutti, tranne quelle degli studenti universitari.

Pertanto, dichiaro che voterò contro il subemendamento 3.0.500 (Nuovo testo)/1 e anticipo il mio voto contrario anche nei confronti dell'emendamento 3.0.500 (Nuovo testo). A mio giudizio, infatti, sono importanti prima i discenti e poi i docenti, dal momento che non rappresenta un problema il fatto di vincere un concorso nel mese di dicembre ed entrare effettivamente in cattedra l'anno successivo.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Dichiaro il mio voto di astensione sul subemendamento 3.0.500 (Nuovo testo)/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 3.0.500 (Nuovo testo)/1, presentato dal senatore Monticone.

Non è approvato.

MONTICONE. Ringrazio la Commissione per l'attenzione prestata nei confronti del mio subemendamento. Tuttavia, devo dichiarare che voterò contro l'emendamento 3.0.500 (Nuovo testo), in base alla valutazione di quelli che sono gli interessi degli studenti e i profili di corretto funzionamento del sistema universitario, pur rispettando le ragionevoli osservazioni formulate da alcuni colleghi.

BEVILACQUA. Prendo atto della scarsa coesione della maggioranza sul provvedimento in esame e dichiaro che ciò desta preoccupazione, perché rischia di compromettere la sollecita deliberazione di un provvedimento che sembrava avviarsi finalmente all'approvazione.

Pertanto, pur avendo in precedenza espresso parere favorevole, dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 3.0.500 (nuovo testo).

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, richiamandomi alle osservazioni svolte nel mio precedente intervento, dichiaro il mio voto di astensione anche sull'emendamento 3.0.500 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.500 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 3.0.39, 3.0.44 e 3.0.15, tra loro analoghi.

Passiamo all'esame degli emendamenti 3.0.202 (già 3.0.22), 3.0.210 (già 3.0.1), 3.0.55, 3.0.16, 3.0.34, 3.0.40, 3.0.45, 3.0.60 e 3.0.9, fra loro analoghi.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 3.0.202 si intende decaduto.

BRIGNONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.0.210 e lo do per illustrato.

RONCONI. L'emendamento 3.0.55 si intende illustrato.

LOMBARDI SATRIANI. Do per illustrato l'emendamento 3.0.16, in nome della rapidità.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 3.0.34.

PACE. L'emendamento 3.0.40 si dà per illustrato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 3.0.45 e lo do per illustrato.

BERGONZI. L'emendamento 3.0.60 si intende illustrato.

MANIS. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.9 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tali emendamenti.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su quello che impropriamente negli emendamenti viene definito «periodo di prova», che comporta la soppressione del periodo dello straordinariato. Francamente, a mio avviso, questa è una modifica dell'ordinamento giuridico universitario che può essere attuata solo nel contesto di una riforma dello stato giuridico. Per questo motivo, il Governo esprime parere contrario.

BERGONZI. Ritiro l'emendamento 3.0.60 e annuncio il mio voto di astensione sugli emendamenti in esame.

NAVA. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 3.0.34, da me presentato, annunciando il mio voto di astensione sui restanti emendamenti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, anch'io mi asterrò sulla votazione degli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.210 (già 3.0.1), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 3.0.55, presentato dal senatore Ronconi, all'emendamento 3.0.16, presentato dai senatori Lombardi Satriani e Bruno Ganeri, all'emendamento 3.0.40, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, e all'emendamento 3.0.45, presentato dal senatore Toniolli, nonchè analogo all'emendamento 3.0.9, presentato dal senatore Manis.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.208 (già 3.0.28), analogo agli emendamenti 3.0.211 (già 3.0.2), 3.0.56, 3.0.17, 3.0.23, 3.0.10, 3.0.35, 3.0.41, 3.0.46, 3.0.50 e 3.0.61.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, in questo gruppo di emendamenti si fa riferimento alle procedure per l'inquadramento. Nel testo votato dalla Commissione non esistono più procedure di inquadramento, perché vi è una trasformazione di ruolo e di figura giuridica, per cui ritengo che tali emendamenti debbano considerarsi preclusi.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, avrei detto la stessa cosa, ma il Sottosegretario mi ha preceduto.

PRESIDENTE. Dichiaro pertanto preclusi gli emendamenti 3.0.208 (già 3.0.28), 3.0.211 (già 3.0.2), 3.0.56, 3.0.17, 3.0.23, 3.0.10, 3.0.35, 3.0.41, 3.0.46, 3.0.50 e 3.0.61, tra loro analoghi.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.203 (già 3.0.24), identico agli emendamenti 3.0.57, 3.0.18, 3.0.11, 3.0.36, 3.0.42, 3.0.47, 3.0.51 e 3.0.62.

L'emendamento 3.0.203 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

RONCONI. Do per illustrato l'emendamento 3.0.57.

LOMBARDI SATRIANI. L'emendamento 3.0.18 si intende illustrato.

MANIS. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.11 attiene alla sfera di autonomia concessa alle singole università nel determinare la composizione del senato accademico ed è volto a vanificare gli effetti di una sen-

tenza del Consiglio amministrativo della Sicilia, che equivale al nostro Consiglio di Stato, che ha imposto la prevalenza dei rappresentanti delle facoltà del senato accademico. Basterebbe il preside a rappresentare quella categoria; anche se vi fossero due associati o due ordinari o tre ricercatori quel senato sarebbe perfettamente funzionante. Ciò accade perché – ripeto – il Consiglio amministrativo della Sicilia ha deliberato in merito.

La stessa contraddizione esisteva nel caso del coordinamento dei gruppi di ricerca e dell'elettorato passivo per i professori a tempo pieno, dal momento che le sentenze amministrative hanno scavalcato la legge. È inaudito che i principi legislativi siano travolti da sentenze amministrative.

NAVA. L'emendamento 3.0.36 si dà per illustrato.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 3.0.42.

ASCIUTTI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 3.0.47 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.51 è da intendersi decaduto per assenza dei proponenti.

BERGONZI. L'emendamento 3.0.62 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.57, presentato dal senatore Ronconi, identico all'emendamento 3.0.18, presentato dai senatori Lombardi Satriani e Bruno Ganeri, all'emendamento 3.0.11, presentato dal senatore Manis, all'emendamento 3.0.36, presentato dal senatore Nava, all'emendamento 3.0.42 presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, all'emendamento 3.0.47, presentato dai senatori Toniolli e Ascutti, e all'emendamento 3.0.62, presentato dal senatore Bergonzi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 3.0.204 (già 3.0.25) e 3.0.12, tra loro identici.

L'emendamento 3.0.204 si intende decaduto per assenza dei proponenti.

MANIS. Anche l'emendamento 3.0.12 è teso a vanificare una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia del 13 gennaio 1999, che impone un elettorato attivo e passivo distinto per le fasce degli ordinari, degli associati e dei ricercatori.

Dunque, il TAR ha limitato pesantemente l'autonomia delle singole università; se approviamo l'emendamento, ricapovolgiamo gli effetti della sentenza del TAR.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.12.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.12. Inoltre, ritiene di dover sollevare al Presidente della Commissione un problema di preclusione, essendo stata precedentemente votata una disciplina che – come mi sembra – rinvia la definizione degli elettorati passivi ed attivi agli statuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.12, presentato dal senatore Manis.

Non è approvato.

Passiamo, all'esame degli emendamenti 3.0.205 (già 3.0.26), 3.0.212 (già 3.0.3) e 3.0.13, di contenuto identico.

Dichiaro decaduto l'emendamento 3.0.205 (già 3.0.26) per assenza del proponente.

BRIGNONE. In assenza del senatore Lorenzi, faccio mio l'emendamento 3.0.212 e lo ritiro, in considerazione del fatto che su di esso è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

MANIS. Anch'io ritiro l'emendamento 3.0.13, a causa della contrarietà manifestata dalla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro preclusi gli emendamenti 3.0.206 (già 3.0.52) e 3.0.53, fra loro identici, a seguito di precedenti votazioni.

Dichiaro, inoltre, decaduto l'emendamento 3.0.209 (Nuovo testo) per assenza del proponente.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.0.213 (già 3.0.29) e 3.0.214 (già 3.0.30), a seguito del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Tuttavia, dal momento che parliamo sempre della qualità, invito il Governo a valorizzare quei docenti che hanno già superato un concorso e che sono stati ammessi con riserva. Dico questo perché nella terza fascia dei professori ricercatori saranno inseriti anche docenti che non hanno mai

superato alcuna selezione. Poiché parliamo di personale tecnico laureato che ha superato un giudizio, prego il Governo di tenere presenti tali figure, il cui numero è esiguo, perché rappresentano un beneficio per l'università.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Assicuro al senatore Asciutti che il Governo presterà l'attenzione dovuta alla tematica sottesa all'emendamento 3.0.214.

ASCIUTTI. Infine, ritiro l'emendamento 3.0.215 (già 3.0.31), avendo anch'esso ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio. Anche in questo caso, però, mi auguro che il Governo sia sensibile alla questione in esso evidenziata.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti gli emendamenti 3.0.19, 3.0.4 e 3.0.5 per assenza dei proponenti.

LOMBARDI SATRIANI. Illustro l'emendamento 3.0.37, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria – un'annosa questione che si riscontra per molti disegni di legge –, copertura che forse si sarebbe potuto tecnicamente individuare.

Come il sottosegretario Guerzoni ben sa, la questione sottesa alla proposta è estremamente complessa e alcuni docenti si ritrovano fuori nonostante vari anni di ruolo prestati e precise assicurazioni in tal senso. In ogni caso, ritiro l'emendamento 3.0.37 in considerazione del fatto che su di esso è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Tit.200 (già Tit.1) è stato ritirato nella seduta del 22 aprile. Abbiamo pertanto concluso l'esame degli emendamenti.

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

considerata la situazione di profondo disagio nella quale versano i medici ricercatori confermati – già titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, erano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto e svolgevano attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che attualmente risultano alle dipendenze dell'università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di indire una sessione straordinaria dei giudizi di idoneità al ruolo dei professori associati, con le modalità già a suo tempo operative relativamente alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato».

0/3399-3477-3554-3644-3672/1/7

TONIOLLI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

tenuto conto della situazione in ordine alle aspettative che si sono accumulate nell'ultimo ventennio dopo la riforma dei concorsi a cattedra,

invita il Governo

ad attivarsi nei prossimi concorsi a cattedra secondo la normativa attualmente vigente, nei modi ritenuti più opportuni, affinché il bando per professori associati con oltre dieci anni di anzianità di servizio trovi una qualche preferenza».

0/3399-3477-3554-3644-3672/2/7

TONIOLLI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

in considerazione delle sperequazioni in materia di età per il collocamento a riposo del personale docente, prodottesi nel sovrapporsi di molteplici norme intervenute a partire dagli anni '70 (come ad esempio l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382), produttive tra l'altro di disfunzioni nell'organizzazione didattica,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa legislativa organicamente riordinatrice della materia».

0/3399-3477-3554-3644-3672/3/7

MASULLO, *relatore*

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché a tutti i professori ricercatori si applichino le medesime normative in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici».

0/3399-3477-3554-3644-3672/4/7

ASCIUTTI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

impegna il Governo

ad adottare atti amministrativi finalizzati a chiarire che i professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/6/7 LOMBARDI SATRIANI, BERGONZI, MONTICONE, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, DONISE

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge nn. 3399 e abbinati, recanti disposizioni sui ricercatori universitari,

tenuto conto della prassi vigente che vede i professori ordinari unici titolari della direzione dei centri di ricerca, anche a fronte della progressiva confusione ingenerata dagli statuti universitari che dispongono in materia non uniformemente,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento amministrativo che elimini la confusione interpretativa in materia, estendendo a tutti i docenti, ricercatori compresi e figure equiparate, la potenziale titolarità ad assumere la direzione dei centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

0/3399-3477-3554-3644-3672/5/7 MANIS, BEVILACQUA, MARRI, LORENZI, ASCIUTTI, PACE

Informo che solo il senatore Manis intende illustrare il suo ordine del giorno.

MANIS. Signor Presidente, con molta serietà vorrei ricordare al Sottosegretario, in relazione al riferimento da lui fatto nella seduta di ieri, che il comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 382 del 1980, per quanto riguarda le funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario, recita nel modo seguente: «e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca». Ciò significa che solo ai professori ordinari, e non agli associati, è consentita la funzione di coordinare e dirigere i gruppi di ricerca.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, ad eccezione del n. 2, presentato dal senatore Tonioli.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, considerato che nella gran parte gli ordini del giorno presentati affrontano questioni attinenti lo stato giuridico di diversi soggetti – professori e ricercatori universitari – invitando il Governo ad assumere iniziative legislative, che peraltro sono di competenza costituzionalmente riservata al Parlamento, sarei del parere di accettare tutti gli ordini del giorno come raccomandazioni, ad eccezione del n. 6, di cui è primo firmatario il senatore Lombardi Satriani, che accolgo pienamente.

MANIS. Signor Presidente, certamente se avessi saputo che questi erano gli intendimenti del Governo non avrei ritirato i miei emendamenti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, devo dire che sono molto critico rispetto alla decisione del Governo di accogliere l'ordine del giorno n. 4 soltanto come raccomandazione. Al riguardo, faccio presente che l'atteggiamento di collaborazione tenuto dal mio Gruppo era sostanzialmente collegato all'assunzione di un pieno impegno del Governo rispetto a questo testo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero ricordare che nella scorsa seduta, in sede di discussione degli emendamenti, dichiarai di accettare quanto previsto nell'emendamento 3.4, di cui primo firmatario è il senatore Lombardi Satriani, a condizione che fosse trasformato in ordine del giorno, sollecitazione che è stata raccolta dal presentatore che ha poi proposto l'ordine del giorno n. 6.

MANIS. Signor Presidente, francamente non riesco a comprendere la decisione del Governo. Non vedo infatti per quale motivo il mio ordine del giorno n. 5 sia stato accolto solo come raccomandazione quando in realtà il suo contenuto è assolutamente speculare a quello dell'ordine del giorno n. 6 del collega Lombardi Satriani.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. No, senatore Manis, non ritengo affatto che i due ordini del giorno siano speculari, in quanto la formulazione è certamente diversa. Ribadisco comunque che avevo preso l'impegno di accogliere l'ordine del giorno in cui sarebbe stato trasformato il suo emendamento ed infatti oggi l'ho accettato come raccomandazione.

Il Governo, inoltre, accetta l'ordine del giorno n. 4 del senatore Ascutti solo come raccomandazione perché il suo contenuto in realtà si pone in contrasto con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame – già approvato dalla Commissione – laddove si parla espressamente di disposizioni in materia di trattamento economico.

ASCIUTTI. Signor Presidente, nel mio ordine del giorno non parlo di trattamento economico, ma di obblighi didattici che è cosa ben diversa.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Ascutti, le faccio presente che nella normativa con le espressioni «compiti scientifici» e «obblighi didattici» ci si riferisce a temi che attengono allo stato giuridico, rispetto ai quali il Governo non può accettare impegni.

In realtà ho accolto il suo ordine del giorno come raccomandazione, senatore Ascutti, nell'auspicio che si ponga mano alla problematica da lei sollevata attraverso un disegno di legge di riordino della materia; tuttavia, ribadisco che il Governo in questo momento non può impegnarsi davanti al Parlamento ad assumere un dispositivo che è addirittura in contrasto con la legge che stiamo approvando.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei sapere se il Governo accetta soltanto come raccomandazione anche l'ordine del giorno n. 3.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sì, signor Presidente, confermo il parere precedentemente espresso.

MANIS. Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 6.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo degli ordini del giorno in esame, non occorre porli in votazione.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, la Commissione ha approvato una norma in base alla quale nelle procedure di concorso per professori associati i ricercatori sono esentati dalla prova didattica e la *ratio* di questa norma è che i ricercatori nel momento del concorso avrebbero già svolto tale prova. Se le cose sono in questi termini, mi chiedo allora perché limitare l'assenza di prova didattica soltanto al concorso a profes-

sore associato e non rispetto a qualsiasi posto di professore di prima fascia.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Lombardi Satriani, le ricordo che la prova didattica è prevista solo per le prove concorsuali per professore associato, quindi la norma a cui lei ha accennato ha senso solo se riferita ai professori associati.

LOMBARDI SATRIANI. A meno che non si interpreti la norma nel senso di prevedere che chi sostiene il concorso per professore ordinario partendo dallo *status* di ricercatore debba sostenere, in aggiunta all'invio dei titoli, anche una prova didattica.

PRESIDENTE. Senatore Lombardi Satriani, ritengo che al riguardo la norma sia chiarissima.

LOMBARDI SATRIANI. Ebbene, evidentemente in Italia esistono persone che non comprendono le norme anche quando sono chiarissime dal momento che mi trovo ad essere il destinatario di una serie di *fax* in cui vengono riportati perplessità e dubbi del tutto analoghi a quelli da me esplicitati; ciò mi induce a segnalare la necessità di un intervento chiarificatore da parte del Governo che, rimanendo agli atti della Commissione, possa avere funzione di interpretazione autentica della norma.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei fare presente che la legge n. 210 del 1998, che ha introdotto nuove norme per il reclutamento dei docenti universitari, prevede che nei concorsi per professore ordinario i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato debbano sostenere una prova didattica.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Senatore Masullo, in base alla legge n. 210 tutti coloro che non abbiano sostenuto la prova precedentemente hanno l'obbligo di farlo; ora, il provvedimento in esame prevede espressamente che anche i ricercatori superino una prova didattica e quindi nelle procedure concorsuali per professori ordinari anche questi soggetti non dovranno sostenere nuovamente tale prova.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, continuo ad insistere che questa norma non è chiara. Non vorrei infatti che nei concorsi per professori ordinari si individuassero due categorie di concorrenti: quelli esentati dalla prova didattica e quelli che invece la debbono sostenere. Ciò a mio avviso rappresenterebbe un'ingiustizia costituendo anche il criterio di una discriminazione e cioè il conferimento di alterità ad una categoria di concorrenti che di fatto la porrebbe in una condizione di disagio, il che

ovviamente contrasta con il principio della parità di diritti e di opportunità che invece deve valere per tutti i concorrenti.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, torno a ribadire che la *ratio* di questa norma è che la prova didattica prevista per i professori ordinari viene richiesta a chi non ha sostenuto la prova didattica. Il Parlamento si accinge ad approvare una norma per cui è prevista la prova didattica per l'accesso al concorso di ricercatore, ma in ogni caso, secondo il dettato della legge n. 210, chi ha già sostenuto la prova didattica non deve superarla nuovamente.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, francamente sono dell'avviso che il senatore Lombardi Satriani ponga delle argomentazioni fondate; credo comunque che in questa fase sia poco opportuno procedere a coordinamenti e quindi a modificare la norma rispetto al testo in cui l'abbiamo approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, perché è interesse di tutte le forze politiche portare a termine l'*iter* del disegno di legge in esame, che è molto atteso.

Tuttavia, devo rilevare che si sono determinati incresciosi equivoci con il Governo. Infatti, per favorire l'*iter* del provvedimento, abbiamo ritirato emendamenti che avevano registrato il parere contrario della 5^a Commissione, il cui accoglimento avrebbe conseguentemente determinato il trasferimento del disegno di legge alla sede referente, nel presupposto che il Governo avrebbe preso impegni significativi su specifiche tematiche. Il Sottosegretario ha evidenziato che il Governo non può prendere tali impegni e che accoglie gli ordini del giorno presentati – con una sola eccezione – solamente come mere raccomandazioni.

Istintivamente, il nostro desiderio sarebbe quello di discutere il disegno di legge in Aula, ma il nostro alto senso di responsabilità ci impedisce, in questa fase, di ritirare il consenso alla conclusione della discussione in sede deliberante. Resta, tuttavia, la delusione per la scarsa sensibilità dimostrata dal Governo a problematiche reali, quale l'accorpamento nella terza fascia di tre diverse figure professionali (i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), attualmente caratterizzate da diversi regimi normativi e giuridici.

Auspico, comunque, che l'ordine del giorno n. 4, da me presentato al fine di uniformare la normativa relativa a tutti i professori ricercatori in termini di compiti scientifici ed obblighi didattici, ed accolto solo come raccomandazione, abbia ciò non di meno un seguito.

Mi auguro, altresì, che la Camera dei deputati riceva il testo che il Senato si accinge a trasmetterle con animo sereno e non intenda restituirlo completamente stravolto.

MANIS. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa sull'atteso provvedimento in esame, anche se rimangono delle ombre che attengono al riordino globale dello stato giuridico, quindi all'abbattimento delle fasce e all'introduzione del ruolo unico attraverso i livelli. Permangono perplessità anche sull'elettorato attivo e passivo, dal momento che non è pensabile rimandare all'autonomia di una università la definizione di una questione così delicata; sarebbe come stabilire che alcune regioni possano introdurre il suffragio universale a differenza di altre. La Costituzione è uguale per tutti, anche in uno Stato federale.

Rimangono inoltre delle ombre per quanto riguarda la ricerca, a seguito delle sentenze dei vari consigli amministrativi che prevaricano la nostra potestà legislativa, nonché per quanto attiene i tempi definiti tra i ricercatori, i tecnici laureati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e le altre categorie di associati ed ordinari (una volta definita la parità di doveri e di diritti in base alla didattica, dovevano essere definiti anche i tempi). Permangono infine perplessità per quanto riguarda la rappresentanza dei consigli di facoltà, perché comunque – ripeto – i consigli amministrativi, i TAR, purtroppo intervengono significativamente.

Il provvedimento costituisce comunque un passo significativo verso la riforma dello stato giuridico e corrisponde a molte delle sollecitazioni avanzate dalle categorie interessate.

BERGONZI. L'approvazione del disegno di legge in esame rappresenta un fatto molto positivo, perché complessivamente si muove a favore di una categoria di ricercatori fortemente impegnata – mi auguro – nella direzione di una migliore qualità del nostro sistema universitario nel suo complesso.

È un disegno di legge che presenta ancora dei limiti rispetto alle aspettative sia del personale sia della mia parte politica. Infatti, noi ci siamo battuti per il ruolo unico, che abbiamo proposto ritenendo che fosse sbagliato delegare ai singoli statuti le questioni dell'elettorato attivo e passivo. Crediamo comunque che il provvedimento nel suo complesso rappresenti un positivo momento di mediazione anche fra le diverse proposte culturali presentate sull'argomento e da questo punto di vista esprimiamo un giudizio positivo votando a favore.

Il dibattito che ha avuto luogo sul disegno di legge deve costituire una spinta, un incentivo per il Parlamento e per il Governo per giungere finalmente ad una definizione dello stato giuridico. Infatti, nell'esame degli emendamenti, questa è apparsa come un'esigenza evidente ed improcrastinabile.

Infine, consentitemi di ringraziare il relatore per l'impegno e la pervicacia con la quale ha sostenuto il provvedimento per giungere alla conclusione del suo *iter*.

MANIS. Mi associo a tali ringraziamenti.

MONTICONE. Desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano, sottolineando con soddisfazione la circostanza che la Commissione ha mantenuto l'impegno assunto di esaminare con sollecitudine i provvedimenti in titolo relativi ai ricercatori universitari.

Mi associo ai ringraziamenti al relatore, estendendoli a tutti i membri della Commissione e al Sottosegretario, e auspico che il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare rappresenti davvero il primo passo verso la riforma dello stato giuridico dei docenti universitari.

NAVA. Esprimo un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione. Infatti, viene data la possibilità ai ricercatori universitari di svolgere compiutamente la loro funzione professionale di competenza scientifica e di servizio pedagogico-didattico a servizio della comunità civile italiana e dei giovani che si preparano all'interno dei meccanismi formativi.

Certo, per alcuni versi il provvedimento resta ancora incompiuto, per cui auspico che possa essere migliorato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

PACE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame, il cui *iter*, pur tra frenate ed accelerazioni, finalmente sta giungendo a termine.

Desidero anche sottolineare il contributo reso dall'opposizione alla definizione del disegno di legge, pur con le perplessità che esso suscita e nella speranza che la Camera dei deputati possa migliorare le parti ancora criticabili.

LOMBARDI SATRIANI. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul provvedimento in esame, che viene incontro alle esigenze del mondo universitario (non solo della categoria dei ricercatori) in maniera pienamente soddisfacente.

Non posso poi non sottolineare la coerenza politica del mio schieramento, che si è assunto non solo l'onere della presentazione del disegno di legge n. 3399, ma anche quello dell'incarico di relatore per l'illustrazione, l'approfondimento e l'omogeneizzazione dei diversi disegni di legge. A tal proposito, vorrei rivolgere un sincero ringraziamento al senatore Masullo per la sua opera, a volte così improba, nell'affrontare una tematica così complessa, che provoca un continuo monitoraggio da parte delle categorie interessate.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritengo che il ringraziamento più efficace vada rivolto a tutti i colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione, e al Governo, i quali hanno concorso a portare a conclusione, in questo ramo del Parlamento, il disegno di legge al nostro esame.

Il risultato conseguito – secondo me – ha un preciso significato, nel senso che laddove si ha un lavoro congiunto di un gruppo di persone, pur se appartenenti a diversi schieramenti politici ma in qualche modo accomunate dall'esperienza della Commissione e dall'interesse per una certa problematica, si raggiungono obiettivi cospicui e ciò fa ben sperare per il futuro lavoro parlamentare.

Non posso non affermare che il risultato ottenuto ha comportato chiaramente anche dei prezzi, perché ognuno di noi ha avuto qualche amarezza e ha subito una sconfitta, non avendo visto realizzare pienamente il proprio punto di vista; tuttavia, ciò rappresenta l'inevitabile processo della storia, in cui forze diverse finiscono per mediarsi nella rinuncia di ciascuno a qualche obiettivo.

Mi sembra, inoltre, particolarmente importante il fatto di aver dato delle risposte – per lo meno per la parte di nostra competenza – alle aspettative di una categoria di lavoratori della ricerca, di quella ricerca che non è mai stata adeguatamente riconosciuta in Italia nelle sue esigenze, per lo meno fino a questo momento. Questo provvedimento rappresenta un primo passo in avanti e di ciò tutti dobbiamo essere orgogliosi, perché esso consente di procedere nel senso della semplificazione del complesso sistema, che definisco una giungla, del personale universitario. Non si tratta solo di un processo di semplificazione, ma ovviamente anche di eliminazione di sperequazioni e di iniquità stratificatesi, attraverso le varie normative, da trent'anni a questa parte. Non è stato fatto certamente tutto, ma non bisogna dimenticare che abbiamo – per così dire – navigato tra Scilla e Cariddi, che non sono soltanto le opposte esigenze di gruppi che lavorano nell'università, ma anche le restrizioni e le limitazioni poste in essere dalle Commissioni che hanno legittimità ad esprimere il proprio parere su questo nostro argomento. Nonostante tutto questo, siamo giunti ad un risultato in un lasso di tempo che, forse, per altri provvedimenti non si sarebbe mai potuto immaginare. Di questo – lo ripeto – dobbiamo essere orgogliosi e trarne un auspicio per il futuro dell'università, da una parte, per il lavoro parlamentare, dall'altra parte, e in generale per le sorti del nostro paese, il quale certamente – come è stato già detto - nella ricerca e nella formazione alla ricerca non può non scoprire la parte fondamentale del suo avvenire.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Anch'io voglio formulare un apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e ringraziare il relatore per l'impegno profuso.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, propongo alla Commissione di dare mandato alla Presidenza ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672, che assumerà il seguente titolo: «Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università».

È approvato.

La petizione n. 530 si intende pertanto assorbita.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

